



*Ministero della Giustizia*  
**COLLEGIO NAZIONALE**  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

## **LINEE GUIDA PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE**

### **Articolo 1 – OGGETTO**

### **Articolo 2 – DEFINIZIONI**

### **Articolo 3 – MISURA DELLA CONTRIBUZIONE**

### **Articolo 4 – ADEMPIMENTI DEI CONSIGLI DEI COLLEGI TERRITORIALI**

### **Articolo 5 – RISCOSSIONE**

### **Articolo 6 – ASPETTI GESTIONALI E CONTABILI**

### **Articolo 7 – SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI ISCRITTI MOROSI**

### **Articolo 8 – MANCATO VERSAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA AL CNPA**

### **Articolo 9 – REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI DEBITORIE ARRETRATE**

### **Articolo 10 - NORME FINALI**

VISTO l'articolo 26, lettera g) della Legge 434/68 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministero per la Grazia e la Giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'Albo del Collegio Territoriale.

VISTO l'articolo 26, lettera h) della Legge 434/68 e successive modifiche e integrazioni, che determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio Nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministero per la Grazia e la Giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti nell'Albo.

VISTO l'articolo 12, lettera m) della Legge 434/68 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio Territoriale, una tassa per la iscrizione nell'Albo, una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 26, lettera g), un contributo annuale.

VISTO l'articolo 26, lettera l) della Legge 434/68 e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce al Consiglio del Collegio Nazionale la vigilanza sul regolare funzionamento dei Collegi Territoriali.



*Ministero della Giustizia*  
**COLLEGIO NAZIONALE**  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

VISTO l'articolo 34, della Legge 434/68 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina la sospensione per morosità.

Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati emana e adotta le seguenti Linee Guida.

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO**

- 1) Il presente documento disciplina le modalità di riscossione, da parte dei Consigli Territoriali dei Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, delle quote previste dall'art. 12, lettera m) e 26, lettera h) Legge 434/68 e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 2**

#### **DEFINIZIONI**

- 1) Ai fini del presente documento si intende per:
  - a) "**Ordinamento Professionale**": il complesso di norme contenute nella Legge 434/68 e successive modifiche e integrazioni.
  - b) "**Consiglio Nazionale**": il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, quale prima articolazione dei Collegi Territoriali, come da articolo 22 della Legge 434/68 e successive modifiche e integrazioni.
  - c) "**Collegio Territoriale**": il Collegio Territoriale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, ai sensi dell'articolo 8, della Legge 434/68 e successive modifiche e integrazioni, è istituito quale articolazione locale in ciascun circondario di tribunale o capoluogo di provincia.

### **Articolo 3**

#### **MISURA DELLA CONTRIBUZIONE**

- 1) Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati determina, entro 31 Ottobre di ogni biennio, su proposta del Consigliere Tesoriere, l'eventuale modifica della quota relativa all'anno successivo posta a carico degli iscritti nell'Albo, per le spese del proprio funzionamento, previo parere positivo del Ministero competente. La riscossione delle quote è operata dal Consiglio del Collegio Territoriale ai sensi degli art. 12, lettera m) e 26, lettera h) come da Legge 434/68 e successive modifiche e integrazioni.
- 2) Entro il 15 Novembre, con cadenza biennale, il Consigliere Tesoriere comunica ai singoli Consigli dei Collegi Territoriali il limite massimo della quota annuale posta a carico degli iscritti nell'Albo.



*Ministero della Giustizia*  
**COLLEGIO NAZIONALE**  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

#### **Articolo 4**

##### **ADEMPIMENTI DEI CONSIGLI DEI COLLEGI TERRITORIALI**

- 1) Entro il 31 Gennaio di ogni anno, ciascun Consiglio dei Collegi Territoriali, previa delibera, invia al Consiglio Nazionale, su modello predisposto dallo stesso Consiglio Nazionale, la comunicazione di: numero iscritti nell'Albo, numero quote riscosse, numero quote da riscuotere, nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e/o radiazioni disposte, a tutto il 31 Dicembre dell'anno precedente.
- 2) Entro il 31 Gennaio i Consigli dei Collegi Territoriali provvedono altresì a versare al Consiglio Nazionale le somme riscosse nel corso dell'anno precedente relative alle quote di competenza del Consiglio Nazionale versate dai nuovi iscritti.
- 3) **Entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno, i Consigli dei Collegi Territoriali dovranno emettere i Ruoli Esattoriali e trasmetterli, entro tale data, all'Agenzia delle Entrate per la relativa Riscossione.**

#### **Articolo 5**

##### **RISCOSSIONE**

- 1) I Consigli dei singoli Collegi Territoriali, unitamente alla riscossione della quota annuale da essi determinata ai sensi dell'art. 12, lettera m) della Legge 434/68 e successive modifiche e integrazioni, provvedono alla riscossione della quota dovuta al Consiglio Nazionale, nella misura stabilita dallo stesso ai sensi dell'art. 3 del presente documento.
- 2) Il termine entro il quale i Consigli dei Collegi Territoriali debbono adempiere al versamento complessivo è fissato tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 6 del presente documento.
- 3) Le eventuali spese sostenute per il recupero forzoso delle somme dovute sono a carico dei Collegi Territoriali.

#### **Articolo 6**

##### **ASPETTI GESTIONALI E CONTABILI RISCOSSIONE**

- 1) Le quote da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputate nei bilanci dei Collegi Territoriali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.
- 2) I Consigli dei Collegi Territoriali dovranno versare al Consiglio Nazionale tutte le quote riscosse per conto dello stesso, entro il termine del 30 Giugno dell'anno di competenza ed entro il 31 Ottobre le eventuali quote riscosse in ritardo. I Consigli dovranno specificare a quale anno si riferisce l'incasso di eventuali residui.
- 3) I Consigli dei Collegi Territoriali dovranno inviare al Consiglio Nazionale, contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 4 del presente documento, l'elenco degli iscritti rimasti morosi al 31 Dicembre dell'anno precedente, con la specifica dei procedimenti disciplinari avviati.



*Ministero della Giustizia*  
**COLLEGIO NAZIONALE**

**Articolo 7**

**SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI ISCRITTI MOROSI**

- 1) Ai sensi dell'art. 34 della Legge 434/68 e successive modifiche e integrazioni, gli iscritti che non adempiano al versamento delle quote di iscrizione nei termini previsti sono soggetti alla sanzione della sospensione.
- 2) Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio del Collegio Territoriale, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione, informando l'interessato che, trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento delle quote di iscrizione determinerà l'avvio della procedura di cancellazione cautelativa dall'Albo per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 1, comma 4, del Codice Deontologico.
- 3) L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento della quota da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio del Collegio Territoriale, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.
- 4) In caso di contestazione relativa alla cancellazione cautelativa, l'iscritto, assolto il pagamento delle quote dovute, verrà reintegrato nell'elenco degli iscritti all'Albo del Collegio Territoriale con efficacia retroattiva.

**Articolo 8**

**MANCATO VERSAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA AL CNPA**

- 1) Il mancato versamento da parte dei Consigli dei Collegi Territoriali entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello di competenza di tutte le quote di spettanza del Consiglio Nazionale, rimosse nel corso dell'anno precedente ai sensi del presente documento, darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia.
- 2) La segnalazione non sarà avviata nei confronti dei Consigli dei Collegi Territoriali che dimostreranno di aver comunque irrogato entro il 31 Marzo dell'anno successivo il provvedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto le quote dovute per l'anno di competenza, nonché di aver emesso il provvedimento di cancellazione, di cui al precedente art. 7, nei confronti degli iscritti sospesi da oltre un anno e che non abbiano ancora regolarizzato la propria posizione.
- 3) Ai Consigli dei Collegi Territoriali per i quali sia stata avanzata al Ministero della Giustizia la segnalazione, è inibita la possibilità di partecipare alle Assemblee dei



*Ministero della Giustizia*  
**COLLEGIO NAZIONALE**  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Presidenti dei Collegi Territoriali, nonché di richiedere il patrocinio ed eventuale contributo economico per l'organizzazione di eventi formativi.

**Articolo 9**

**REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI DEBITORIE ARRETRATE**

- 1) Entro il 31 Ottobre di ogni anno, i Consigli dei Collegi Territoriali dovranno regolarizzare tutte le posizioni debitorie maturate nei confronti del Collegio Nazionale.
- 2) La regolarizzazione delle posizioni debitorie pregresse di cui al comma 1), potrà avvenire anche attraverso la definizione di un piano di rientro deliberato e presentato dal Consiglio del Collegio Territoriale entro l'anno in corso e accettato dal Collegio Nazionale con propria Delibera di Consiglio.
- 3) Nel caso sia stato concordato e deliberato un piano di rientro ai sensi del comma 2) del presente articolo, i Consigli dei Collegi Territoriali dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro il 31 Ottobre, un apposito elenco, distinto per anno di competenza, contenente i nominativi degli iscritti inadempienti, il numero e l'importo delle quote non riscosse, con specifica dei motivi che hanno determinato il mancato incasso e dei provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti morosi.
- 4) Quando non sia dimostrata l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto moroso, ferma l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del presente documento, le quote dovranno essere comunque versate al Consiglio Nazionale. Nei confronti dei Consigli dei Collegi Territoriali che risulteranno ancora inadempienti alle disposizioni del presente documento, si applicheranno le procedure di cui al precedente art. 8.
- 5) La mancata regolarizzazione della posizione debitoria comporta la segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia.

**Articolo 10**

**NORME FINALI**

Le presenti Linee Guida per la riscossione delle quote entrano in vigore dalla data di approvazione e delibera del Consiglio Nazionale.